

Che se dalle loro deposizioni, dalle Polizze di Carico, dai Manifesti e dalle altre carte del naviglio, nonchè da altre circostanze emergesse il fondato sospetto, che il navigante con Licenza, o con Passaporto abbia volontariamente oltrepassata la sua linea di Cabottaggio, gl' I. R. Uffizj di Porto inalzeranno immediatamente al proprio I. R. Governo per la decisione, gli Atti d'inquisizione insieme col motivato loro rapporto. In pendenza poi di tale decisione non si potranno rilasciare spedizioni marittime al navigante incolpato, se egli non abbia prima depositato come cauzione un equivalente alle multe stabilite dal Regolamento di Cabottaggio.

Un simile sistema dovrà osservarsi anche in tutti quei casi, nei quali avesse luogo un abuso di Licenze o di Passaporti marittimi.

§. 13.

Se un indiziato Navigante di Cabottaggio viene dichiarato innocente da un I. R. Governo, gli si dovrà tosto restituire la cauzione qualora fosse stata depositata, e se gli rilasceranno dietro sua richiesta le necessarie Spedizioni marittime, tosto che egli si trovasse in regola nel rimanente. Se poi l'I. R. Governo ha riconosciuto il navigante per colpevole, e quindi pronunciata una nozione di condanna, l'I. R. Ufficio di Porto dovrà comunicarlo con i motivi alla